

## STATUTO CNR

### Articolo 18

#### *(Programmazione delle attività)*

1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente e di un documento di visione strategica decennale.
2. Il piano triennale di attività definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonché le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui è articolato il piano, in conformità alle linee guida enunciate nel programma nazionale per la ricerca. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
3. Le proposte di piano triennale di attività dell'ente e i relativi aggiornamenti sono adottati, con la procedura prevista dall'articolo 5 del decreto di riordino, dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, e sono approvati dal Ministro.
4. Il documento di visione strategica decennale è approvato dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, con la procedura prevista dall'articolo 5 del decreto di riordino. Esso definisce il posizionamento strategico del CNR e i programmi a lungo termine inquadrando le attività di ricerca nella prospettiva nazionale, europea ed internazionale.
5. Il documento di visione strategica decennale deve prevedere tendenzialmente che i trasferimenti statali al CNR relativi al fondo di finanziamento ordinario o ad altri fondi attribuiti senza vincolo di destinazione non siano utilizzati per più del 75% per spese di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato e che le assunzioni di personale amministrativo non coprano più del 10% del *turnover* annuo utilizzato.